



**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 19

**OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO MTR-3
DEL SERVIZIO RIFIUTI (PEF) PER GLI ANNI 2026 - 2029 E
APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2026.**

L'anno **duemilaventisei**, addì **ventinove**, del mese di **luglio**, alle ore **ventuno** e minuti **zero** presso la sala Consiliare del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalle leggi vigenti, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta pubblica ORDINARIA.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. FABIO CERATO	SINDACO	Sì
2. MARCHISONE Giovanni	CONSIGLIERE	Sì
3. ARTERO Alessandro	CONSIGLIERE	Sì
4. LA ROSA Patrizia	CONSIGLIERE	Sì
5. ZANGHIRELLA Michela	CONSIGLIERE	Sì
6. DRUETTA Andrea	CONSIGLIERE	Sì
7. FERRERO Simona	CONSIGLIERE	Sì
8. FERRERO Melania	CONSIGLIERE	Giust.
9. VIOTTO Viviana	CONSIGLIERE	Sì
10. VIOTTO Cristina	CONSIGLIERE	Sì
11. AUDERO Ivan	CONSIGLIERE	Giust.
12. AUDERO Francesca	CONSIGLIERE	Giust.
13. FAUDA Andrea	CONSIGLIERE	Giust.
Totale Presenti:		9
Totale Assenti:		4

Con l'intervento e l'opera della **Dott.ssa Laura FILLIOL**, Segretaria Comunale, ai sensi dell'art. 97, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. Si dà atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Assistono, altresì, senza diritto di voto i sigg.ri assessori: TUMMINELLO Ines e STROBBIA Roberto.

Il **Dott. Fabio CERATO** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO MTR-3 DEL SERVIZIO RIFIUTI (PEF) PER GLI ANNI 2026 - 2029 E APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2026.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 702, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

VISTI:

- la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti, così come modificata dalla direttiva 2018/851/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue successive modifiche e integrazioni, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;
- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani” che all'art. 8 comma 1 recita: *“Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'art. 49, comma 8, del decreto legislativo n. 22 del 1997, il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni, ovvero i singoli comuni, approvano il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta tra quelle previste dall'ordinamento”*;
- la legge 27 luglio 2000, n. 212;
- il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”;
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- la legge 27 dicembre 2013, n. 147 che all'art. 1 comma 638 istituiva l'imposta unica comunale (IUC) comprendente la tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore e che al comma 651 afferma che “Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”;
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- l'art. 1 comma 527 della L. 205/2017 con la quale viene attribuito all'Autorità di regolazione per l'energia reti e ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti;

- le deliberazioni dell'ARERA n. 443/2019, n. 444/2019, n. 57/2020, n. 158/2020, n. 2/2020, n. 238/2020 e n. 493/2020 con cui sono stati definiti i criteri per la redazione dei piani economico-finanziari TARI adottando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), da applicarsi con decorrenza dal 1° gennaio 2020;
- la deliberazione dell'ARERA n. 363/2021 del 03.08.2021 con la quale è stato approvato il metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- la deliberazione dell'ARERA n. 389/2023/R/RIF del 03.08.2023 con la quale vengono definite le regole e le procedure per l'aggiornamento biennale (2024-2025) delle predisposizioni tariffarie del ciclo integrato dei rifiuti;
- la deliberazione dell'ARERA n. 397/2025/R/RIF del 05.08.2025 relativo al terzo periodo regolatorio (MTR-3) 2026-2029, per la definizione delle entrate tariffarie, nonché delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 7.3 della delibera sopra citata è previsto che il piano economico finanziario 2026-2029 è soggetto ad aggiornamento biennale secondo la procedura stabilita dall'Autorità;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)”*;

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: *“169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”*;

RICHIAMATO l'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 30/12/2021, n. 228, convertito con modificazioni in legge 25/02/2022, n. 15 con il quale viene previsto che a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga alla disciplina vigente, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

VISTO l'art. 1, comma 677, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, con il quale, a partire dall'esercizio 2026, viene posticipato dal 30 aprile al 31 luglio il termine per l'approvazione dei piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, delle tariffe e dei regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva;

RAMMENTATO che il Consorzio ACEA Pinerolese, è stato costituito ai sensi della Legge Regionale 24/10/2002, n. 24, per conto dei 47 Comuni consorziati tra cui il Comune Vigone, al fine di assicurare l'organizzazione dei servizi di spazzamento stradale, dei servizi di raccolta differenziata e di raccolta del rifiuto indifferenziato, nonché la rimozione dei rifiuti, esercitando, inoltre, i poteri di vigilanza nei confronti del soggetto gestore ACEA Pinerolese Industriale S.p.A.;

VERIFICATO che il Consorzio ACEA Pinerolese si trova a rivestire il ruolo di Ente territorialmente competente in quanto ai sensi della L.R. 24/2002, è delegato dai Comuni associati alla definizione delle politiche di competenza del sistema integrato del Bacino assegnato e all'organizzazione dei servizi;

RILEVATO che in ottemperanza all'art. 7 della deliberazione Arera n. 397/2025/R/rif., l'Ente Territorialmente competente trasmette all'Autorità, entro 60 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2026, predisposizione del piano economico finanziario per il periodo 2026-2029;

VISTA la deliberazione dell'Assemblea consortile n. 06 in data 20.07.2026 con cui veniva approvato piano economico finanziario per il periodo 2026-2029, secondo quanto previsto dal MTR-3;

PRESO ATTO che l'ammontare complessivo del PEF TARI relativo al Comune di Vigone per l'anno 2026 è pari a € 884.800,00 I.V.A. di legge compresa, cui detrarre le somme si cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025 pari ad € 23.931,00;

TENUTO CONTO che il valore massimo ammissibile che è possibile riscuotere in tariffa nel rispetto del limite di crescita annuale delle entrate tariffarie, calcolato ai sensi dell'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione Arera 397/2025/R/rif, è pari ad € 860.869,00 corrispondente all'importo totale della TARI 2026 da coprirsi con la contribuzione degli utenti;

RICHIAMATO l'art. 14, comma 4, del Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti TARI, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 25 Giugno 2020 e s.m.i., che stabilisce che: "...omissis... Il pagamento deve essere effettuato di norma in n. 3 rate scadenti il 30/06, il 30/09 e il 16/12 dell'anno di riferimento oppure in soluzione unica entro la prima rata (salvo conguagli). ...omissis... Il Consiglio Comunale, annualmente, in sede di approvazione delle tariffe TARI può stabilire un numero di rate e scadenze diverse e valutare la richiesta di acconti. ...omissis...";

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 30 aprile 2026 che definisce le modalità di emissione degli Avvisi di Riscossione TARI per l'anno 2026 con la quale sono state definite le modalità di pagamento come segue:

- in acconto nella misura del 70% con scadenza 15.07.2026 e 30.09.2026 sulla base delle tariffe approvate per l'anno 2025 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 28.04.2025;
- a conguaglio con scadenza 16.12.2026 sulla base delle tariffe che vengono approvate per l'anno 2026 con la presente deliberazione;

VISTO l'art. 13 del D.L. n. 201/2011, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. n. 34/2019 e s.m.i. che prevede:

- *“15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021”;*
- *“15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al*

- pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;*
- *“15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;*

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espressi dai responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

CON VOTI FAVOREVOLI 8, CONTRARI NESSUNO, ASTENUTI 1 (Consigliere Cristina VIOTTO) resi per alzata di mano

DELIBERA

- **DI RICHIAMARE** la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che assume altresì contenuto motivazionale ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990 e s.m.i.;
- **DI PRENDERE ATTO** del Piano Finanziario TARI del Comune di Vigone per il quadriennio 2026-2029, allegato alla presente, approvato con deliberazione dell'Assemblea Consortile Consorzio ACEA Pinerolese n. 06 del 20.07.2026, in ottemperanza delle disposizioni ARERA citate in premessa;
- **DI APPROVARE** le tariffe del tributo comunale sui rifiuti “TARI” per l'anno 2026, individuate secondo il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 27.04.1999 n. 158, quali risultano dai prospetti allegati al presente atto, con l'allegata relazione tecnica di cui all'art. 8 del D.P.R. 27.04.1999, n. 158, predisposta da Acea Pinerolese Industriale S.p.A, di cui forma parte integrante e sostanziale;
- **DI DARE ATTO** che le tariffe di cui al punto precedente sono indicate al netto di eventuali addizionali, accessori e simili che, se e nella misura in cui dovute, si aggiungeranno ad esse;
- **DI DARE ATTO** che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2026;
- **DI PRENDERE ATTO** degli obblighi di qualità contrattuale e tecnica a cui dovranno adeguarsi i gestori dei singoli servizi che compongono il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani secondo lo schema regolatorio n. 1 “livello qualitativo minimo” per il periodo 2022-2025 così come definito dall'art. 3 – TQRIF, allegato “A” alla deliberazione ARERA

15/2022/R/RIF, approvato con deliberazione dell'Assemblea Consortile Consorzio ACEA Pinerolese n. 07 del 11/06/2021, in ottemperanza delle disposizioni ARERA citate in premessa;

- **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione al Consorzio Acea Pinerolese al fine della trasmissione dello stesso all'Autorità entro sessanta giorni dalla sua adozione, come previsto all'art. 7 della deliberazione Arera n. 397/2025/R/rif;
- **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile **CON VOTI FAVOREVOLI 8, CONTRARI NESSUNO, ASTENUTI 1** (Consigliere Cristina VIOTTO) resi per alzata di mano, al fine di approvare il piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per l'anno 2026 entro la scadenza del 31.07.2026.

La lettura e l'approvazione del presente verbale è rimessa alla prossima assemblea.

Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
(Dott. Fabio CERATO)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
(Dott.ssa Laura FILLIOL)

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla Legge.

Vigone, li 30/07/2026

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Laura FILLIOL

La presente è copia conforme all'originale firmato digitalmente, per uso amministrativo.